



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 06/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 147245, con la quale il Sig. Soletto Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'11/04/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 203/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Soletto Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 11/04/2017;
- VISTA la nota prot. n. 7046 del 13/01/2017, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 25900 del 02/03/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/04/2017;
- VISTO il DA n. 8664 del 26/11/1993, registrato alla Corte dei Conti il 18/01/1994, reg. n. 1, fgl. n. 175, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 26/11/1993 nella qualifica di Operatore Archivistica, per svolgere le mansioni di centralinista non vedente, assumendo effettivo servizio in data 16/02/1994;
- VISTO il DDS n. 2367 del 13/05/2004 con il quale al Sig. Soletto Giuseppe sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 8 quale periodi di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS di Siracusa ;
- VISTA l'istanza del 06/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 147252, con la quale il Sig. Soletto Giuseppe, in qualità di centralinista non vedente, chiede ai fini di quiescenza, l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 9, comma 2, della L. n. 113/85;
- CONSIDERATO che occorre attribuire il Sig. Soletto Giuseppe, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. n. 113/85, ai fini di quiescenza anni 7 mesi 6 di contribuzione figurativa con decorrenza 16/02/1994;
- VISTO il DDG n. 4504 del 07/11/2001, pubblicato sul bollettino Ufficiale n. 5 del 18/12/2001 dell'Amministrazione Regionale, con il quale il Sig. Soletto Giuseppe, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 9/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 02/07/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
ACCERTATO che il Sig. Soletto Giuseppe alla data del 15/04/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 7 e giorni 5 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/02/1994 al 15/04/2017	23	1	29
Servizio ricongiunto (DDS n. 2367 del 13/05/2004)	8	0	0
beneficio art. 9, comma 2, L. 113/85	7	6	0
Servizio militare dal 09/03/1976 al 10/09/1976	0	6	2
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	2	10

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/04/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. SOLETO GIUSEPPE, nato a Palazzolo Acreide l'11/09/1955, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 12 APR. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

